



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Valle D'Aosta

(Sezione Unica)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 44 del 2021, proposto da -
OMISSIS-, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentata
e difesa dall'avv. Federico Bertoldi, con domicilio digitale come da PEC
da Registri di Giustizia;

contro

- In.Va. s.p.a. e Azienda USL Valle D'Aosta, in persona dei rispettivi legali
rappresentanti *pro tempore*, rappresentate e difese dagli avv.ti Francesco
Russo, Francesco Dal Piaz, con domicilio digitale come da PEC da
Registri di Giustizia;

nei confronti

-OMISSIS-, in persona del legale rappresentante *pro tempore*,
rappresentata e difesa dagli avv.ti Giorgio Lezzi, Federica Fischetti, con
domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

per l'annullamento

«- del provvedimento prot. n. -OMISSIS- del -OMISSIS-, comunicato via
pec in pari data, assunto da IN.VA. s.p.a., [...], avente ad oggetto:

“Procedura telematica aperta per l'affidamento del servizio di -OMISSIS-. CIG -OMISSIS- Comunicazione di aggiudicazione” nonché della determina di IN.VA. s.p.a. in data -OMISSIS- [...], richiamata nella medesima comunicazione, con cui IN.VA. s.p.a. stessa ha approvato l'aggiudicazione in favore di -OMISSIS-; [...];

- di tutti gli atti della gara [...]: verbale -OMISSIS- del -OMISSIS-; determina n. -OMISSIS- del -OMISSIS-; verbale n. -OMISSIS- del -OMISSIS-; verbale n. -OMISSIS- senza data (doc. n. 6); determina del direttore generale n. -OMISSIS- del -OMISSIS-; verbale n. -OMISSIS- dell'-OMISSIS-; verbale n. -OMISSIS- del -OMISSIS-; del verbale del RUP, [...] con cui è stata ritenuta non anomala l'offerta di -OMISSIS- (senza data e senza numero, doc. n. 10); note prot. n. -OMISSIS- del -OMISSIS-, n. -OMISSIS- del -OMISSIS- e n. -OMISSIS- del -OMISSIS- tutte e tre richiamate nel verbale -OMISSIS- del -OMISSIS- [...];

- di tutti gli altri atti procedimentali relativi alla gara [...];

- nonché per la dichiarazione di inefficacia del contratto, ove stipulato, e di aggiudicazione a favore di -OMISSIS- [...];

- nonché per la condanna delle amministrazioni resistenti al risarcimento di tutti i danni patiti e patienti, oltre che in forma specifica [...], anche per equivalente [...];

- nonché per l'accertamento del diritto di -OMISSIS- all'esibizione integrale e non oscurata della relazione tecnica e delle giustificazioni presentate da -OMISSIS- nella gara in questione e nel procedimento di anomalia dell'offerta; con condanna delle Amministrazioni resistenti al rilascio della predetta documentazione, con annullamento e/o disapplicazione della comunicazione di IN.VA s.p.a. prot. -OMISSIS- del -OMISSIS- [...]]»

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio della soc. In.Va. s.p.a., dell'Azienda
USL Valle D'Aosta e della soc. -OMISSIS-;

Viste le memorie delle parti;

Visti gli atti tutti della causa;

Visto l'art. 120 cod. proc. amm.;

Vista l'ordinanza n. -OMISSIS- con la quale è stata fissa l'udienza
pubblica;

Relatore il dott. Giuseppe La Greca;

Uditi nell'udienza pubblica del 14 dicembre 2021 gli avv.ti. F. Bertoldi per
la parte ricorrente; F. Dal Piaz per le resistenti Amministrazioni; G. Lezzi
per la parte controinteressata;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

1.- La domanda di annullamento proposta dalla parte ricorrente ha ad
oggetto il provvedimento con il quale IN.VA s.p.a. ha aggiudicato la
procedura telematica aperta – identificata con CIG -OMISSIS- – per
l'affidamento del servizio di -OMISSIS-, in favore della controinteressata -
OMISSIS-

Nella predetta gara la ricorrente – appaltatrice uscente del servizio – si è
classificata al secondo posto con complessivi punti 91,17 mentre la
controinteressata (aggiudicataria) si è classificata al primo posto con
complessivi punti 96,41.

2.- Il ricorso si articola in sette motivi di doglianza con i quali la ricorrente
ha dedotto i vizi come di seguito esposti:

1) Violazione dell'art. 97 d. lgs. n. 50 del 2016; difetto ed illogicità della
motivazione; difetto di istruttoria. Il giudizio di serietà e attendibilità
dell'offerta della -OMISSIS- formulato dal RUP sarebbe difettoso. Ciò in
ragione dell'asserita non corretta valutazione degli effetti sulla sostenibilità
dell'offerta (in tesi) determinati dal dichiarato «-OMISSIS-» (*id est*: costo

che rimane a carico dell'Agenzia per il lavoro, art. 6.7., art. 13.3., capitolato speciale d'appalto). Ha evidenziato, più specificamente, la ricorrente che:

a) per effetto del moltiplicatore offerto (1,04), la controinteressata dispone di un margine complessivo pari a -OMISSIS-;

b) la stima operata dall'aggiudicataria restituirebbe «-OMISSIS-» che inciderebbero nella misura del 39% sul citato margine complessivo, per una somma pari a € -OMISSIS-;

c) a tale risultato la -OMISSIS- sarebbe pervenuta sottostimando l'effettivo costo in considerazione che:

c1) sulla base dei dati in possesso della medesima ricorrente (sulla asserita base dell'esperienza del contratto in corso con la medesima Amministrazione appaltante) il -OMISSIS- inciderebbe globalmente sul fatturato in misura pari al 2,741%, determinando la necessità dell'assunzione (e relativi costi) del corrispondente personale ai sensi dell'art. 5 del capitolato speciale d'appalto;

c2) negli ultimi tre anni, il -OMISSIS- per i dipendenti interni dell'Azienda USL Valle d'Aosta varierebbe, indicativamente, dal 4,95% del 2019 al 5,968% del 2020 e al 6,732% del 2021 (percentuali che sarebbero superiori a quelle indicate da -OMISSIS- nei propri giustificativi);

c3) l'applicazione del -OMISSIS- del 2,74% del fatturato al prezzo offerto da -OMISSIS- restituirebbe un'offerta in perdita di -OMISSIS- €;

c4) la stessa percentuale dichiarata da -OMISSIS- (1,5%) non sarebbe coerente con la quantificazione del costo del lavoro inerente alla commessa di cui trattasi: i calcoli forniti restituirebbero una percentuale – superiore – pari all'1,99%.

Poiché il -OMISSIS- dichiarato si discosterebbe da quello risultante dai dati resi noti dall'Azienda USL (quelli relativi al contratto in corso e quelli relativi ai dipendenti della stessa Azienda USL) e dai costi dichiarati dalla

stessa -OMISSIS-, ne discenderebbe l'antieconomicità dell'offerta di quest'ultima.;

2) Violazione, sotto altro profilo, dell'art. 97 d. lgs. n. 50 del 2016; difetto (e illogicità) di motivazione, difetto di istruttoria. La misura dei -OMISSIS- siccome dichiarata dalla -OMISSIS- in €-OMISSIS- (cifra alla quale – in tesi di parte ricorrente – essa sarebbe pervenuta considerando che i dipendenti interni destinati ad occuparsi dell'appalto sono mediamente inquadrati nel III livello; che il III livello prevede un costo orario di -OMISSIS- euro e che il servizio possa essere espletato con la messa a disposizione di -OMISSIS- ore uomo/mese, ossia -OMISSIS- ore per l'intera durata del contratto) non sarebbe realistica sul rilievo che:

a) il *team* dedicato al servizio è stato indicato nei documenti di gara composto da 3 figure chiave, 6 risorse che operano nelle strutture centrali e 16 risorse che operano nelle filiali di Aosta, Ivrea e Torino *medical*:

a1) con riferimento alle 3 figure chiave il capitolato prescriverebbe che:

a.1.1.) il referente del contratto sia laureato, con almeno 5 anni di anzianità lavorativa; con esperienza di almeno 3 anni nell'ambito della -OMISSIS-;

a.1.2.) il referente di selezione sia laureato, con almeno 4 anni di anzianità lavorativa; con esperienza di almeno 3 anni nell'ambito della -OMISSIS-;

a.1.3) il referente della gestione amministrativa sia laureato, con almeno 3 anni di anzianità lavorativa; esperienza di almeno 2 anni nell'ambito della -OMISSIS-;

a.2) poiché -OMISSIS- avrebbe dichiarato che il referente di selezione «dispone di un'esperienza specifica nell'ambito della -OMISSIS- di 19 anni», ne discenderebbe un inquadramento di una di tali figure nel I livello (o nella categoria quadri);

a.3) con riferimento alle 6 risorse (*team* del quale farebbero parte il direttore del *public sector*, il responsabile progettazione, il responsabile dell'implementazione del servizio, il responsabile amministrativo, il responsabile di formazione ed un esperto legale) e al *team* operativo di 16

dipendenti, si tratterebbe di unità inquadrata nel livello retributivo più alto e non già nel III livello;

b) ove pure il personale dedicato alla commessa fosse in media inquadrabile nel III livello, comunque il costo del lavoro non sarebbe di -OMISSIS- euro all'ora, come dichiarato da -OMISSIS- e riportato a verbale dal RUP, stante l'asserita mancata considerazione di alcuni elementi di costo quali scatti di anzianità, premi, superminimi, indennità di trasferta, lavoro notturno e straordinario, permessi sindacali;

c) avrebbe dovuto essere formulata una (non comprimibile e adeguata) stima di -OMISSIS- ore mensili per i 26 dipendenti.

La relazione del RUP sarebbe difettosa poiché lo stesso avrebbe dovuto acquisire maggiori informazioni sul personale e relative posizioni lavorative;

3) Difetto di motivazione, illogicità, difetto di istruttoria, travisamento e contraddittorietà. Il punteggio attribuito alla controinteressata sarebbe illegittimo poiché:

a) con riferimento al criterio A1 (organizzazione specifica dedicata alla commessa), il seggio di gara avrebbe dovuto valutare l'effettiva sussistenza delle qualifiche indicate e le capacità professionali dichiarate (o, per converso, il RUP avrebbe dovuto verificare l'inquadramento del personale nel III livello);

b) con riferimento al criterio A2 (-OMISSIS-), la ricorrente avrebbe illegittimamente ottenuto un punteggio di gran lunga inferiore a quello della controinteressata, pur avendo indicato un numero di azioni utili a ridurre il turn over doppio rispetto a quello indicato da -OMISSIS-;

c) con riferimento ai criteri B1 (composizione e descrizione del team) e B3 (caratteristiche del referente di selezione) sarebbe non congrua, sotto vari profili, l'indicazione del personale della controinteressata che pur in presenza di una relazione tecnica più specifica della ricorrente ha ottenuto il medesimo punteggio;

d) con riferimento al criterio C1 (strumenti e canali utilizzati per il -OMISSIS-), non sarebbe comprensibile quali siano i profili tecnici omessi dalla ricorrente – che ha conseguito un punteggio inferiore rispetto alla -OMISSIS- – e non risulterebbe valorizzato, in termini di punteggio, il collegamento col Ministero; mentre -OMISSIS- avrebbe indicato 25 metodi di -OMISSIS- sembrerebbe averne indicati molti meno;

4), in via subordinata, violazione di legge (artt. 77 e 78 d. lgs. n. 50 del 2016; Linee guida ANAC n. 5 del 4 gennaio 2018); violazione dei principi di imparzialità e trasparenza e tutela della buona fede. Ha esposto la ricorrente che:

- con determinazione n. -OMISSIS- del -OMISSIS- il Direttore generale dell’Azienda USL resistente ha rettificato la propria precedente determinazione di nomina della commissione giudicatrice con sostituzione del -OMISSIS- della medesima Commissione -OMISSIS- e del -OMISSIS- -OMISSIS-, la prima dichiaratasi incompatibile con l’incarico, la seconda per ragioni personali;

- non sarebbe chiaro quali offerte tecniche la commissione avesse letto al momento delle dimissioni della -OMISSIS- della commissione;

- insediatasi, la nuova commissione ha dato atto di aver proceduto alla lettura delle relazioni tecniche;

- la nuova commissione giudicatrice sarebbe stata nominata dopo che le buste tecniche erano state, non solo aperte, ma anche – in tesi – valutate e, soprattutto, valutate da parte di un componente che era incompatibile per conflitto di interesse (con asserita violazione delle linee guida Anac n. 5 del 2018: essa avrebbe dovuto essere nominata prima dell’apertura delle offerte tecniche e dopo la scadenza del termine fissato per la presentazione delle stesse);

- né una nuova commissione, né una commissione in prosecuzione della precedente (con la presenza dell’unico vecchio membro rimasto), avrebbe potuto legittimamente valutare le offerte tecniche;

5) Violazione dell'art. 77 del d. lgs. n. 50 del 2016; violazione, sotto altro profilo, del principio di imparzialità, buon andamento e trasparenza dell'attività amministrativa. Ha esposto la ricorrente che la partecipazione della -OMISSIS- ai lavori della commissione giudicatrice per due giornate avrebbe inficiato i lavori della stessa, indipendentemente dalla circostanza che costei abbia poi rassegnato le dimissioni. Queste sarebbero, infatti, irrilevanti in considerazione che: a) uno dei tre commissari e quello supplente sono rimasti componenti della commissione e, come tali, potrebbero essere stati influenzati dal precedente operato; b) dai verbali non si comprenderebbe se la predetta -OMISSIS- abbia letto più relazioni tecniche (oltre quella dalla quale ha evinto la causa di incompatibilità) e se abbia anche assegnato punteggi;

6) Difetto di motivazione, violazione dell'art. 77 del d. lgs. n. 50 del 2016; violazione, sotto altro profilo, dei principi di imparzialità, buon andamento e trasparenza dell'attività amministrativa. La surrichiamata -OMISSIS- avrebbe partecipato alla redazione del «Contratto normativo per il servizio di -OMISSIS-», come emergerebbe dal documento in formato «pdf» presente nella -OMISSIS- -OMISSIS- -OMISSIS-. Ora, poiché l'art. 77, comma 4, d. lgs. n. 50 del 2016 stabilisce che i commissari non devono aver svolto «alcun'altra funzione o incarico tecnico o amministrativo relativamente al contratto del cui affidamento si tratta», costei avrebbe dovuto dimettersi sin dall'inizio delle attività della commissione; sotto altro profilo, poiché la causa di incompatibilità della -OMISSIS- deriva dalla partecipazione alla gara di altro operatore economico (-OMISSIS-, peraltro risultata quarta classificata), nota *ab origine*, la causa di incompatibilità avrebbe dovuto essere dichiarata precedentemente.

7) Violazione artt. 51 e 30 d. lgs. n. 50 del 2016; difetto di motivazione.

Non sarebbe motivata la scelta di non suddividere l'appalto in lotti.

3.- La domanda di annullamento è stata proposta congiuntamente alla domanda di risarcimento del danno per equivalente e alla domanda ex art.

116 cod. proc. amm., quest'ultima volta alla ostensione di documenti di gara richiesti e non integralmente esibiti.

4.- Si sono costituite in giudizio l'Azienda USL della Valle d'Aosta e In.Va s.p.a. le quali hanno contrastato le pretese di parte ricorrente ed hanno concluso per l'inammissibilità (in ragione della natura delle censure prospettate) e comunque per il rigetto del ricorso. Ad analoghe conclusioni è giunta la -OMISSIS-, anch'essa costituitasi in giudizio. Dette parti resistenti e controinteressata, con diverse sfumature, hanno sostanzialmente osservato che:

a) *quanto al primo motivo:*

a1) la gestione dell'-OMISSIS- nella commessa sarebbe correlato all'organizzazione propria di ciascuna impresa e, pertanto, può variare per ciascun operatore economico;

a2) sarebbero inammissibili le doglianze volte a censurare l'offerta che si sia discostata da dati – parziali e inattendibili – conosciuti e conoscibili soltanto dal gestore uscente del servizio;

a3) i dati sull'-OMISSIS- pubblicati all'Azienda USL sarebbero inerenti ai soli lavoratori dipendenti interni all'Azienda medesima e non a quelli oggetto di -OMISSIS-;

a4) la doglianza di parte ricorrente – sulla questione dell'-OMISSIS- – muoverebbe da dati che, per quanto sopra detto, non sarebbero comparabili; lo scostamento rilevato dalla ricorrente, asseritamente pari ad € -OMISSIS-, corrisponderebbe ad appena lo 0,2% rispetto all'offerta economica complessiva dell'aggiudicataria di € -OMISSIS-;

a5) il -OMISSIS- esposto da -OMISSIS- con riferimento ai propri dipendenti interni non rilevarebbe ai fini della valutazione della congruità della proposta perché riferito ad una categoria di lavoratori diversi dal -OMISSIS-;

a6) la doglianza della ricorrente non terrebbe conto del fatto che -OMISSIS-, nelle proprie giustificazioni, avrebbe previsto un'incidenza sul

marginale di agenzia di quasi il 40% del costo per le sostituzioni del personale e -OMISSIS- e un utile di impresa (marginale netto di agenzia) pari a circa il 25%, tutti elementi che, ove complessivamente considerati, deporrebbero nel senso della non anomalia dell'offerta;

b) *quanto al secondo motivo:*

b1) le figure professionali indicate nella relazione tecnica prodotta in sede di gara da -OMISSIS-

come destinate alla gestione strategica ed operativa del servizio oggetto di affidamento – ivi comprese le figure apicali, strategiche, di coordinamento, operative e a quelle reperibili in orario notturno e festivo – sarebbero già tutte integrate (e ammortizzate) sulla struttura societaria;

b2) la controinteressata si sarebbe limitata a considerare nell'offerta economica, a titolo di costi della manodopera, soltanto le ore uomo lavoro aggiuntive (in termini di mero potenziamento) rispetto a quelle impiegate dalla struttura già presente ed ampiamente redditiva;

b3) il dato di -OMISSIS- ore uomo/mese sarebbe stato prudenzialmente stimato, sussistendo, in tesi, la possibilità di non dover ricorrere a risorse aggiuntive;

b4) sarebbe stata la stessa stazione appaltante ad indicare un *range* tra 1,01 e 1,10 per l'espressione del moltiplicatore, utile per il calcolo dell'offerta economica, e che l'offerta di -OMISSIS-, pari a 1,04, non è stata su tale specifico versante la più competitiva;

b5) le stime di parte ricorrente si sovrapporrebbero a quelle correttamente operate da -OMISSIS- nella propria offerta sulla base delle soluzioni tecniche, delle economie e delle condizioni favorevoli di cui quest'ultima può, in tesi, disporre;

c) *quanto al terzo motivo*, le doglianze involgenti i singoli criteri di valutazione delle offerte – in disparte taluni eccezionali profili di inammissibilità per carenza di interesse avendo la ricorrente ottenuto per alcuni di tali criteri un punteggio superiore a quello della controinteressata

– sarebbero infondate ed aventi contenuto esplorativo, fermo restando il carattere discrezionale dei punteggi attribuiti;

d) *quanto al quarto motivo:*

d1) -OMISSIS- ha conseguito, in sede di valutazione dell'offerta tecnica, il secondo miglior punteggio (79,06 punti), oltre che un punteggio superiore a quello ottenuto da -OMISSIS-, sicché la dedotta incompatibilità di un componente della commissione nessuna lesione avrebbe determinato;

d2) la commissione di gara -OMISSIS- non avrebbe espletato nessuna attività valutativa;

d3) la nuova commissione di gara avrebbe rinnovato integralmente le (seppur minime) operazioni di gara poste in essere dalla precedente commissione, con esame e valutazione delle relazioni attribuendo, per ciascun criterio, i punteggi e le motivazioni riportati nell'allegato (al verbale) di valutazione tecnica;

d4) la nomina della commissione in un momento successivo alla apertura delle buste (elettroniche)

contenenti le offerte al fine di verificarne la integrità formale e la presenza dei documenti previsti dal bando non darebbe luogo ad un vizio della procedura;

d5) non sussisterebbe un principio assoluto di unicità ed immutabilità della composizione della commissione di gara, poiché destinato ad incontrare deroghe ogni volta in cui vi sia un caso di indisponibilità da parte di uno dei componenti della commissione a svolgere le proprie funzioni;

d6) sarebbe stato rispettato l'unico obbligo di legge, ossia quello di immediata astensione a carico del componente della commissione giudicatrice, in ipotesi di eventuale sussistenza – anche sopravvenuta – di cause di incompatibilità;

e) *quanto al quinto motivo:*

e1) nessun elemento indurrebbe a ritenere sussistente un condizionamento della nuova commissione dopo le dimissioni della componente -OMISSIS-;

e2) il conflitto di interessi non riguardava la posizione dell'aggiudicataria e soltanto 34 punti sugli 80 complessivi si fondavano su una valutazione discrezionale da parte della commissione giudicatrice;

f) *quanto al sesto motivo*, la circostanza che il file inerente al contratto normativo riporti il nominativo del soggetto incompatibile non costituirebbe elemento certo di riconducibilità di tale documento alla stessa, fermo restando che nessuna valutazione delle offerte sarebbe stata effettuata da parte della commissione -OMISSIS-, la quale si sarebbe limitata ad una prima disamina delle offerte tecniche; il file è stato predisposto dall'Amministrazione nel cui organico è inserito il soggetto incompatibile;

g) *quanto al settimo motivo*, la mancata suddivisione in lotti sarebbe stata adeguatamente motivata e, in ogni caso, si tratterebbe di valutazioni di carattere tecnico-economico, sindacabili soltanto nei limiti della ragionevolezza e proporzionalità, oltre che dell'adeguatezza dell'istruttoria.

5.- Con memoria del -OMISSIS- la ricorrente -OMISSIS- ha dichiarato la sopravvenuta carenza di interesse all'istanza di accesso alla relazione tecnica di -OMISSIS- ed ha insistito sull'istanza istruttoria volta ad acquisire la relazione tecnica di -OMISSIS-.

6.- Con ordinanza n. -OMISSIS-, resa all'esito del giudizio cautelare, è stata fissata l'udienza pubblica.

7.- In prossimità della discussione del ricorso nel merito le parti hanno depositato ulteriori scritti volti a ribadire le rispettive posizioni difensive.

8.- All'udienza pubblica del 14 dicembre 2021, presenti i procuratori delle parti che si sono riportati alle già rassegnate domande e conclusioni, il ricorso, su richiesta degli stessi, è stato posto in decisione.

9.- La domanda di annullamento, alla stregua di quanto si dirà, non è meritevole di accoglimento.

10.1.- Va ricordato, su un piano generale, che costituisce *ius receptum* l'affermazione secondo cui nelle procedure per l'aggiudicazione di appalti pubblici, in merito alla verifica della congruità delle offerte, l'esame delle giustificazioni presentate dal soggetto che è tenuto a dimostrare la non anomalia dell'offerta è questione che rientra nella discrezionalità tecnica dell'Amministrazione. Ne consegue che, soltanto in caso di macroscopiche illogicità, vale a dire di errori di valutazione evidenti e gravi, oppure di valutazioni abnormi od affette da errori di fatto, il giudice della legittimità può intervenire, restando per il resto la capacità di giudizio confinata entro i limiti dell'apprezzamento tecnico proprio di tale tipo di discrezionalità.

Le coordinate interpretative in tale ambito sono state a più riprese ribadite dalla giurisprudenza (cfr., da ultimo, Cons. giust. amm. sic., sez. giur., n. 870 del 2020 e pronunce ivi richiamate), secondo cui:

«- nelle gare pubbliche il giudizio di verifica dell'anomalia dell'offerta - finalizzato alla verifica dell'attendibilità e serietà della stessa ovvero dell'accertamento dell'effettiva possibilità dell'impresa di eseguire correttamente l'appalto alle condizioni proposte - ha natura globale e sintetica e costituisce espressione di un tipico potere tecnico-discrezionale riservato alla Pubblica amministrazione e insindacabile in sede giurisdizionale, salvo che nelle ipotesi di manifesta e macroscopica erroneità o irragionevolezza dell'operato della commissione di gara;

- il giudice amministrativo può sindacare le valutazioni della Pubblica amministrazione sotto il profilo della logicità, ragionevolezza ed adeguatezza dell'istruttoria, senza poter tuttavia procedere ad alcuna autonoma verifica della congruità dell'offerta e delle singole voci, ciò rappresentando un'inammissibile invasione della sfera propria della Pubblica amministrazione;

- anche l'esame delle giustificazioni prodotte dai concorrenti, a dimostrazione della non anomalia della propria offerta, rientra nella discrezionalità tecnica della Pubblica amministrazione, con la conseguenza che soltanto in caso di macroscopiche illegittimità, quali gravi ed evidenti errori di valutazione oppure valutazioni abnormi o inficiate da errori di fatto, il giudice di legittimità può esercitare il proprio sindacato, ferma restando l'impossibilità di sostituire il proprio giudizio a quello della Pubblica amministrazione;

- la valutazione favorevole circa le giustificazioni dell'offerta sospettata di anomalia non richiede un particolare onere motivazionale, mentre è richiesta una motivazione più approfondita laddove l'amministrazione ritenga di non condividere le giustificazioni offerte dall'impresa, in tal modo disponendone l'esclusione».

10.2.- Alla luce di tali principi devono essere scrutinate le doglianze diparte ricorrente.

11.1.- Nella vicenda di cui si controverte, le censure proposte dalla -OMISSIS-, al di là di singoli profili di inammissibilità pure presenti per sovrapposizione sostitutiva con le valutazioni del RUP, rispettano *complessivamente* i limiti propri del sindacato giurisdizionale della discrezionalità tecnica, risultando esse supportate, su un piano generale, da elementi in fatto e da un incedere argomentativo astrattamente idonei a mettere in discussione – seppur, come si vedrà, nel merito senza successo – la correttezza del procedimento valutativo del RUP che ha condotto all'esclusione di un'ipotesi di anomalia nell'accezione di cui all'art. 97 d. lgs. n. 50 del 2016.

12.1.- Con il primo motivo parte ricorrente ha dedotto l'asserita antieconomica dell'offerta proposta dalla controinteressata sul rilievo che il -OMISSIS- effettivo determinerebbe costi a carico del soggetto aggiudicatario tali da rendere non sostenibile l'offerta.

12.2.- La doglianza è infondata.

12.3.- Il RUP ha, con verbale del -OMISSIS- (all. 11 produzione di parte ricorrente del -OMISSIS-), correttamente ritenuto sufficienti le giustificazioni offerte dall'impresa controinteressata allorché costui ha evidenziato che quest'ultima ha dettagliato «ogni singola voce di composizione del margine offerto ed è stata specificata da parte dell'operatore economico in questione l'economia del servizio e tutte le condizioni favorevoli e le economie di scala di cui -OMISSIS- disporrebbe per prestare il servizio offerto».

A parte, come detto e qui ribadito, ogni considerazione sull'ammissibilità di censure su *singole* voci di cui si compone l'offerta, sul rilievo che la valutazione di congruità deve essere globale e sintetica, senza concentrarsi esclusivamente ed in modo parcellizzato sulle singole voci, dal momento che l'obiettivo dell'indagine è l'accertamento dell'affidabilità dell'offerta nel suo complesso e non già delle singole voci che la compongono e che ciò che interessa al fine dello svolgimento del giudizio successivo alla valutazione dell'anomalia dell'offerta è rappresentato dall'accertamento della serietà dell'offerta desumibile dalle giustificazioni fornite dalla concorrente (*ex aliis*, da ultimo, Cons. Stato, sez. III, 15 maggio 2021, n. 3817), va qui evidenziato che:

- la stima del -OMISSIS- dipende dal carattere dell'organizzazione dell'impresa e la relativa indicazione in tal senso non appare fuorviante;
- i dati posti a base del soggettivo scrutinio di congruità operato dalla ricorrente sono dati del tutto non comparabili poiché riferiti a presupposti ed elementi diversi da quelli che hanno connotato l'esame del RUP;
- ove pure ammesso scostamento da un ipotesi di -OMISSIS- ritenuta congrua, la stessa diseconomia evidenziata dalla -OMISSIS-, continua a presentare caratteri di soggettività volta a soprapporre la sua valutazione a quelle del RUP, in un ambito nel quale peraltro non sussistono tabelle ministeriali di riferimento e con elementi – quelli offerti dalla stessa ricorrente – non idonei ad infirmare il giudizio del RUP sulla complessiva

sostenibilità dell'offerta trattandosi, per un verso, come sottolineato dalla parte pubblica, di uno scostamento di percentuale minima rispetto all'economia complessiva della gara, e, per altro verso, di dati statistici non utilmente spendibili nella gara oggetto di causa, riguardante la diversa – fattispecie – di prestazioni di -OMISSIS-;

- conclusivamente il -OMISSIS- evidenziato dalla controinteressata correttamente è stato considerato non sproporzionato e idoneo a giustificare l'offerta.

13.- Analoghe considerazioni vanno svolte con riferimento ai dubbi circa la congruità del costo del personale dichiarato dalla controinteressata e oggetto di doglianza nel secondo motivo di ricorso.

Il costo del lavoro, fermo il doveroso rispetto dei salari minimi previsti dai contratti collettivi, non è un costo standardizzato e uguale per tutte le imprese che possa essere predeterminato in modo rigido dalla stazione appaltante e previamente scorporato sulla base di indicazioni tassative da questi provenienti trattandosi di un elemento che può variare in relazione all'organizzazione del lavoro dell'impresa e all'efficienza della stessa

Il bando e il disciplinare di gara non prevedevano un livello di specificazione delle risorse impiegate nei termini invocati dalla parte ricorrente e il giudizio del RUP, secondo cui i costi dichiarati sono coerenti con gli elementi di contesto che caratterizzerebbero l'attività dell'aggiudicataria avuto riguardo anche alla posizione della medesima nel mercato, nella non contestata presenza, peraltro, di personale già integrato nella struttura rispetto al quale sono indicate le prestazioni aggiuntive. In tal senso, la relazione del RUP ha puntualmente richiamato la dimensione nazionale dell'operatore economico, gli elementi volti all'abbattimento dei costi, l'impiego di personale già strutturato. In relazione all'inquadramento del personale – dalla cui asserita erroneità parte ricorrente farebbe discendere maggiori costi – non emerge dagli atti della gara la necessità di un inquadramento superiore a quello offerto (III livello), non contestato

dalla stazione appaltante (e, in realtà, agli atti di causa, da essa sostanzialmente escluso in ragione dell'assenza sia di un CCNL di riferimento, sia di un obbligo ad opera della commissione di valutare la corrispondenza mansioni/inquadramento).

In relazione, da ultimo, al trattamento accessorio e alla sua marginale connotazione, le critiche di parte ricorrente non sono idonee ad infirmare il complessivo giudizio del RUP sul quadro complessivo dei costi del personale né, tampoco, sulla sostenibilità dell'offerta.

14.- Il terzo motivo è volto a contestare la correttezza del punteggio attribuito alla controinteressata in relazione ai criteri rubricati sub A1, A2, B1, C1 che parte ricorrente ritiene non legittimi sia rispetto alla stessa situazione soggettiva della controinteressata, sia in raffronto alle caratteristiche, anche redazionali, della propria offerta.

14.1.- Il motivo è infondato, esito, questo, che consente di non indugiare sugli – ulteriori – profili di inammissibilità per carenza di interesse delle relative censure sollevate dalle controparti.

14.2.- Con riferimento al criterio A1, rispetto al quale la controinteressata ha conseguito punti 8,70/10, involgente l'organizzazione specifica dedicata alla commessa, la valutazione tecnica (precisato che il richiamo ad - OMISSIS- contenuto nella relazione della controinteressata si disvela come mero errore materiale riconoscibile) si è espressa nel senso che «l'offerta è accurata nella rappresentazione dei contenuti ed esprime in modo molto buono il modello organizzativo nel suo complesso e nel dettaglio relativo alla commessa». La congruità della motivazione non si presta a critiche quali quella espressa dalla parte ricorrente secondo cui il seggio di gara avrebbe dovuto valutare l'effettiva sussistenza delle qualifiche indicate, aspetto, questo, a parte la non sincronizzabilità con le prescrizioni della lex specialis della procedura, che si porrebbe in contrasto con i limiti propri dell'autonomia imprenditoriale, della discrezionalità

dell'Amministrazione, oltre che di sindacato dell'offerta in termini di globalità.

14.3.- In relazione al criterio A2 (-OMISSIS-), l'offerta è stata giudicata in linea con le previsioni della *lex specialis* della procedura e la soluzione proposta «valutata in modo molto buono circa la concretezza e la chiarezza espositiva in merito alla -OMISSIS-». In altre parole correttamente sono stati valutati gli elementi previsti e in tal senso nessuna illogicità viene in evidenza nel giudizio dell'Amministrazione anche rispetto alla meglio valutata, sul punto, offerta della ricorrente.

14.4.- In relazione al criterio B1 (Composizione e descrizione del *team*), la legge di gara esige l'indicazione e descrizione del *team* dedicato alla gestione della commessa secondo quanto ivi specificato. La soluzione proposta è stata ritenuta chiara, concreta e adeguata al contesto della commessa. In relazione alla composizione del *team* la commissione ha dato atto della presenza di numerosi professionisti con adeguate competenze ed esperienze pluriennali nell'ambito della -OMISSIS-. L'attribuzione del punteggio massimo non presenta elementi di illogicità o abnormità rispetto alla corrispondenza tra quanto richiesto dalla legge di gara e quanto evidenziato nell'offerta, considerato, peraltro, che nessun rilievo poteva assumere in quella sede l'effettivo inquadramento e trattamento economico del personale.

14.5.- In relazione al criterio B3 (Caratteristiche del referente di selezione) la valutazione dell'esperienza specifica nell'ambito della -OMISSIS- superiore rispetto a quella minima indicata nel capitolato tecnico, risulta corretta: essa non presenta elementi di illogicità rispetto alla proposta caratterizzata dalla presenza di un referente di selezione con oltre 5 anni di esperienza specifica.

14.6.- In relazione al criterio C1 (Strumenti e canali utilizzati per il reclutamento e la selezione del

personale), la valutazione – testuale – secondo cui «la soluzione proposta contiene strumenti e soluzioni ritenuti efficaci in funzione dei risultati e degli esiti attesi. Essi sono rappresentati in modo esaustivo, concreto e adeguatamente aderenti al contesto della commessa. La soluzione proposta appare fornire la necessaria trasparenza del processo di reclutamento», è del tutto in linea, anche in termini di attribuzione di un punteggio non illogico, con l'esigenza di acquisire una descrizione delle tipologie di strumenti e canali utilizzati per il reclutamento stabilita dalla legge di gara la quale, peraltro, stabiliva una valutazione in termini di efficacia degli strumenti utilizzati, esaustività, concretezza, contestualizzazione e trasparenza del processo. L'affermazione di parte ricorrente circa l'assenza dell'indicazione di adeguati inquadramenti contrattuali, la quale non giustificerebbe il punteggio attribuito, non è idonea ad infirmare la logicità del giudizio espresso in sede di valutazione che si mostra immune da critiche.

Rispetto a tale criterio la ricorrente ha, altresì, genericamente e infondatamente censurato la non congruità del proprio punteggio: sul punto l'Amministrazione ha, infatti, evidenziato che la medesima ricorrente non aveva indicato, all'interno dell'offerta, gli strumenti di reclutamento relativi ai profili tecnici e, segnatamente, degli «operatori tecnici specializzati -OMISSIS-» previsti nel capitolato speciale.

15.- Il quarto, quinto e sesto motivo, i quali per l'omogeneità sostanziale delle censure ivi veicolate, possono essere trattati congiuntamente, involgono la censurata tematica degli effetti sulla procedura delle dedotte distinte cause di incompatibilità della -OMISSIS- della commissione -OMISSIS-, poi dimessasi dall'incarico e da componente della commissione.

15.1.- Con una prima doglianza si assume che la -OMISSIS-, -OMISSIS-, inizialmente nominata -OMISSIS- della Commissione giudicatrice della procedura oggetto di controversia, pur avendo dichiarato l'insussistenza di

legami con gli operatori concorrenti, è risultata trovarsi in rapporto di parentela con una risorsa umana di una delle partecipanti alla gara d'appalto (-OMISSIS-), in violazione dell'obbligo legale di astensione, che non potrebbe ritenersi emendato dall'avvenuta sostituzione della stessa componente con altro soggetto nel corso del procedimento di selezione; oltretutto, la medesima -OMISSIS-, antecedentemente alla sua nomina, avrebbe partecipato alla redazione del contratto normativo della selezione, incorrendo in tal modo nella violazione del disposto di cui all'art. 77, comma 4, del d. lgs. n. 50 del 2016, secondo il quale «i commissari non devono aver svolto né possono svolgere alcun'altra funzione o incarico tecnico o amministrativo relativamente al contratto del cui affidamento si tratta».

15.2. La doglianza è infondata.

La -OMISSIS-, quale -OMISSIS- della commissione giudicatrice, ha reso la dichiarazione sulla insussistenza di cause di incompatibilità all'atto dell'insediamento della predetta commissione, quando le offerte dei partecipanti non erano note nel loro contenuto. Successivamente, in sede di esame delle predette offerte, e in particolare nel corso dell'analisi della relazione presentata dal concorrente -OMISSIS-, avvenuta nella seduta riservata del -OMISSIS-, è emersa la sussistenza di un rapporto di parentela tra la richiamata -OMISSIS- della commissione giudicatrice e un dipendente della predetta concorrente, incluso nel *team* destinato all'esecuzione dell'appalto. In conseguenza, di ciò, la commissione giudicatrice ha immediatamente interrotto i propri lavori e la -OMISSIS- si è dimessa dall'incarico; va aggiunto che contestualmente alle dimissioni della -OMISSIS-, si è dimesso, per motivi personali, anche un altro componente, -OMISSIS- (cfr. verbale di gara prot. -OMISSIS-, all. 9 di parte ricorrente, prod. -OMISSIS-).

Siffatto *modus procedendi* risulta corretto e privo dei vizi prospettati, considerato che la sussistenza della causa di incompatibilità, ossia il

coinvolgimento nel team proposto dalla concorrente di un soggetto in relazione di parentela con la -OMISSIS- della commissione giudicatrice, emerge dall'offerta e quindi dalla presa visione del contenuto della parte di offerta tecnica nella quale sono stati indicati i nominativi delle risorse umane destinate all'espletamento dei compiti connessi all'appalto. Rimane una pura supposizione che tale situazione fosse nota alla -OMISSIS- di commissione precedentemente. La preesistenza della parentela non è un dato rilevante se non associato ad un potenziale interesse del parente collegabile al concorrente. Né tale interesse potrebbe considerarsi sempre e comunque insito nell'esistenza di un rapporto di lavoro, quasi che qualsiasi dipendente di qualsiasi impresa, anche multinazionale e con moltissimi dipendenti, debba intendersi interessato a qualsiasi gara cui partecipi il datore di lavoro. Così ragionando, si finirebbe per identificare l'interesse nel puro credito stipendiale, laddove l'art. 77, comma 6, del d. lgs. n. 50 del 2016 – mediante il richiamo all'art. 51 c.p.c. e all'art. 42 stesso d. lgs., che a sua volta richiama l'art. 7 del d.P.R. n. 62 del 2013 – considera i rapporti di credito in quanto tali solo se relativi al commissario ed al coniuge, non anche ai parenti.

Tale conclusione consente di non estendere il perimetro applicativo dell'istituto dell'incompatibilità (di stretta interpretazione, cfr. T.A.R. Lombardia, Milano, II, 8 marzo 2021, n. 616) fino a ricomprendervi, in via anticipata e in astratto, la posizione di tutti i pubblici funzionari che potrebbero avere o intrattenere rapporti rilevanti con soggetti che potenzialmente possono operare in determinati settori e quindi potrebbero rivestire la posizione di controparte contrattuale della Pubblica Amministrazione: se ciò si può giustificare in presenza di imprenditori individuali o di figure apicali incardinate nell'ambito di imprese anche societarie, non può certamente applicarsi allorquando si tratti soggetti che, sebbene inquadrati nell'ambito dell'organigramma di un'impresa, non rivestono all'interno della stessa posizioni di rilievo, essendo in tal caso da

escludere, almeno in via ordinaria, il rischio di influenze indebite sia nella sfera pubblica che in quella del privato imprenditore. Nella specie, il rapporto di parentela che ha indotto la -OMISSIS- alla (successiva) astensione intercorre con un “amministrativo” (v. verbale di gara, munito di fede privilegiata) e non con uno degli amministratori o institori della concorrente -OMISSIS-; trattandosi di una multinazionale con numerose filiali anche in Italia e con un rilevante numero di dipendenti, se ne deve dedurre che la posizione di un suo dipendente, non incaricato di funzioni direttive, non può dar luogo, secondo l'*id quod plerumque accidit*, a rischi di interferenze con eventuali soggetti pubblici che venissero in rapporto con la stessa, salvo ricorrano elementi particolari caratterizzanti la specifica situazione, quale, nella fattispecie, è appunto il coinvolgimento nello specifico progetto.

Quindi solo in seguito all'effettiva conoscenza della situazione di incompatibilità è sorto l'obbligo di astensione dell'interessata, non essendo esigibile una tale condotta in una fase antecedente, allorquando nessun elemento concreto (e forse neanche potenziale) sussisteva in tal senso.

Dal verbale della seduta del -OMISSIS- si legge che la commissione ha proceduto alla “lettura delle offerte tecniche” e che “Dall'analisi della relazione presentata dalla concorrente -OMISSIS- emerge in capo al -OMISSIS- di commissione un rapporto di parentela entro il secondo grado con un amministrativo della società coinvolgibile del concorrente stesso in caso di aggiudicazione. Tale legame non era riscontrabile prima dell'effettiva valutazione delle offerte”; la seduta è stata quindi sospesa e la -OMISSIS- ha presentato nota di dimissioni.

Se ne desume che la situazione di incompatibilità è emersa nel corso degli adempimenti di competenza della commissione propedeutici alla vera e propria valutazione delle offerte; difatti, come segnalato nel citato verbale n. -OMISSIS-, relativo alle sedute del -OMISSIS-, la precedente adunanza del -OMISSIS-, finalizzata alla verifica della formale regolarità e integrità

delle offerte – poi conclusasi con l’ammissione alla gara di tutte quelle pervenute – non è stata svolta dalla commissione giudicatrice, ma da un seggio di gara avente una composizione differente e appositamente costituito per tale compito (cfr. verbale del -OMISSIS-, n. -OMISSIS-; all. 6 di -OMISSIS-, produzione del giorno -OMISSIS-).

15.3. In ogni caso, l’avvenuta sostituzione della -OMISSIS-, prima dell’avvio della fase di valutazione delle offerte tecniche, ha eliminato in radice ogni pericolo di violazione delle regole di imparzialità che devono presiedere allo svolgimento della procedura di selezione (cfr., per una fattispecie simile, T.A.R. Lombardia, Milano, II, 8 marzo 2021, n. 616), rivelandosi corretta la determinazione dell’amministrazione di procedere alla sostituzione del componente--OMISSIS- della commissione quantunque fossero state avviate attività preliminari, irrilevanti di visione delle relazioni.

Difatti, dal verbale relativo alle sedute del -OMISSIS-, emerge che la commissione giudicatrice non aveva ancora avviato la vera e propria attività valutativa, ma aveva iniziato soltanto l’esame, necessariamente preliminare, delle offerte tecniche. Tale conclusione è avvalorata, oltre che dal tempo complessivamente impiegato per tali attività (circa otto ore e trenta) – non sproporzionato alla cognizione delle offerte di tutti i partecipanti -, anche dalla mancata redazione delle tabelle contenenti l’assegnazione dei punteggi alle varie componenti dell’offerta (come invece avvenuto nelle successive sedute ad opera della Commissione in composizione variata: cfr., da ultimo, verbale -OMISSIS-, all. 9 di parte ricorrente).

In ogni caso, la commissione nella composizione rinnovata, ha interamente rinnovato l’attività di competenza, come si desume da detto verbale dell’-OMISSIS-, ove si legge che la medesima “inizia ... la lettura delle offerte tecniche”, sostituendo in toto le attività della precedente commissione e giungendo all’attribuzione dei punteggi parziali e totali alle offerte

tecniche, come attestato dalle tabelle allegate al relativo verbale, e ciò impiegando in tempo di circa quattro ore superiore a quello impiegato dalla precedente commissione. Non assume rilievo determinante in senso opposto il riferimento ad attività descritta come valutativa e posta in essere dalla commissione nella sua originaria composizione, vista l'assenza di una prova certa in tal senso e stante la già segnalata mancanza di tabelle riepilogative dei punteggi in ipotesi assegnati in tali sedute; laddove invece la rinnovata commissione avesse utilizzato del tutto o in parte il materiale istruttorio predisposto in precedenza (tipo le griglie valutative, i supporti su cui operare, ecc.), tale evenienza non potrebbe determinare alcun vizio della procedura, atteso che è consentito ad una commissione giudicatrice avvalersi della collaborazione di soggetti esterni ad essa o utilizzare elaborati redatti da altri, purché tali ausili abbiano una funzione di mero supporto e che l'esito finale dell'attività valutativa sia integralmente ascrivibile alla Commissione giudicatrice medesima: difatti, secondo una consolidata giurisprudenza, «non è illegittimo di per sé che la Commissione di gara si faccia coadiuvare nell'espletamento delle attività valutative che le competono da soggetti esterni, a condizione però che tali soggetti si limitino a svolgere compiti di mero supporto e che l'esito finale dell'attività valutativa sia integralmente ascrivibile alla Commissione giudicatrice medesima» (Consiglio di Stato, III, 17 giugno 2021, n. 4683; altresì, V, 11 ottobre 2021, n. 6782).

15.4. In conseguenza di quanto evidenziato, nessuna influenza risulta aver esercitato la -OMISSIS- sul membro della commissione che non è stato sostituito, il quale ha potuto prendere parte alla fase valutativa in senso stretto, effettuata dalla commissione in composizione (parzialmente e correttamente) rinnovata, senza alcun «pregiudizio» di sorta, considerata l'irrilevanza a tal fine di quanto posto in essere nel precedente stadio procedimentale.

16.- Ugualmente, venendo all'esame della seconda doglianza, il mancato svolgimento di attività valutativa in senso stretto da parte della commissione nella primigenia composizione rende irrilevante l'asserita partecipazione della -OMISSIS- al procedimento di redazione del contratto normativo della selezione. A prescindere dalla sussistenza di un effettivo apporto di quest'ultima al richiamato procedimento preparatorio, la sua sostituzione dalla carica di -OMISSIS- della commissione antecedentemente alla valutazione delle offerte ha eliminato qualsiasi rischio di potenziale conflitto, nel pieno rispetto dell'art. 77, comma 4, del d. lgs. n. 50 del 2016.

Difatti, pur a fronte di un istituto – quello dell'incompatibilità – finalizzato a tutelare in astratto e non in concreto dai rischi derivanti da un conflitto di interessi, attraverso un avanzamento della soglia di tutela, non si può assolutizzare un tale livello di protezione, ampliandolo in maniera smisurata fino a ricompredervi anche attività irrilevanti (come nella specie) o del tutto propedeutiche e meramente strumentali all'attività valutativa in senso stretto, rischiandosi altrimenti di recare un vulnus ad altri principi di derivazione costituzionale ed europea, quali il buon andamento, l'efficacia, l'efficienza e la continuità dell'azione amministrativa. Del resto, come già rilevato in precedenza, è pacifico che le cause di incompatibilità vanno intese in senso restrittivo e non possono essere applicate in via analogica (cfr. T.A.R. Lombardia, Milano, II, 8 marzo 2021, n. 616).

16.1. Ciò determina il rigetto della esaminata doglianza.

17.- Il settimo motivo è volto a censurare l'omessa motivazione della scelta di non suddividere l'appalto in lotti.

L'affermazione di parte ricorrente è smentita, in punto di fatto, dalle risultanze documentali: la determinazione data -OMISSIS- (doc. 10 produzione di parte pubblica), reca la motivazione secondo cui

«l'assegnazione del servizio è previsto in un unico lotto in quanto l'affidamento a diversi soggetti su attività prestazionali coincidenti comporterebbe una duplicazione dei costi di gestione e monitoraggio gara senza consentire proporzionali risparmi di costo».

18.1.- Conclusivamente la domanda di annullamento, poiché infondata va rigettata.

18.2.- Alla stessa stregua va rigettata la domanda di risarcimento del danno per equivalente, in mancanza degli elementi costitutivi dell'illecito.

18.3- La domanda ex art. 116 cod. proc. amm. va dichiarata improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse sul rilievo della dichiarata intervenuta ostensione degli atti richiesti dalla ricorrente ad opera dell'Azienda USL resistente.

Per completezza va rilevato che nessuna esigenza istruttoria il Collegio ravvisa ai fini dell'acquisizione della documentazione dell'operatore economico -OMISSIS- suggerita dalla ricorrente. Quest'ultima, invero, avrebbe potuto – per le addotte finalità legate alle proprie esigenze difensive – autonomamente attivare ogni rimedio utile per l'ostensione dei documenti richiesti.

19.- Le spese seguono la regola della soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Valle D'Aosta, pronunciando sul ricorso in epigrafe così statuisce:

- rigetta la domanda di annullamento;
- rigetta la domanda di risarcimento del danno per equivalente;
- dichiara improcedibile la domanda ex art. 116 cod. proc. amm.

Condanna la parte ricorrente alla rifusione delle spese processuali e degli onorari di causa nella misura di € 3.000,00 (euro tremila/00) in favore dell'Azienda USL della Valle d'Aosta e di INVA s.p.a.; nella misura di €

2.000,00 (euro duemila/00) nei confronti di -OMISSIS-, per complessivi € 5.000,00 (euro cinquemila/00), oltre accessori come per legge.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.

Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell'articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare i soggetti privati menzionati in sentenza.

Così deciso in Aosta nella camera di consiglio del giorno 14 dicembre 2021 con l'intervento dei magistrati:

Silvia La Guardia, Presidente

Antonio De Vita, Consigliere

Giuseppe La Greca, Consigliere, Estensore

L'ESTENSORE
Giuseppe La Greca

IL PRESIDENTE
Silvia La Guardia

IL SEGRETARIO

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.